

STATUTO DI “ESN - ASSOCIAZIONE ERASMUS PADOVA - A.E.P.”

Approvato dall'assemblea dei soci in data 03 dicembre 2000.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I (DENOMINAZIONE E SEDE)

TITOLO II

FINALITÀ

TITOLO III

I SOCI

TITOLO IV

GLI ORGANI
CAPO I (L'ASSEMBLEA)
CAPO II (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)
CAPO III (IL PRESIDENTE)

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI

IL BILANCIO

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

TITOLO VIII

ASSUNZIONI DI DIPENDENTI E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

TITOLO IX

RESPONSABILITÀ

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ESN - Associazione Erasmus Padova - A.E.P.". Essa è parte di una rete nazionale (Erasmus Student Network Italia) ed internazionale (Erasmus Student Network International) di associazioni. L'associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione ha sede in Galleria Tito Livio, 7, nel comune di Padova.

Art.2

Statuto e regolamento: efficacia, modifica, interpretazione

1. L'Associazione Erasmus Padova è disciplinata dal presente statuto e da quello di ESN, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento di esecuzione dello statuto viene emanato dal consiglio direttivo e deliberato dall'assemblea.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento.
4. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
5. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

Solidarietà

1. "ESN - Associazione Erasmus Padova - A.E.P." persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Non ha scopo di lucro né finalità di ordine politico e religioso.

Art. 4

Finalità nel settore socio-culturale

1. Le specifiche finalità dell'Associazione Erasmus Padova sono:
 - a) lavorare nell'interesse degli studenti partecipanti a tutti i programmi di scambio internazionali con particolare attenzione ai programmi europei quale Erasmus/LLP ed ogni altro presente e futuro;
 - b) prestare opera di consulenza sia agli studenti dell'Ateneo patavino che vogliono recarsi all'estero, sia agli studenti stranieri che giungeranno a Padova;
 - c) organizzare e promuovere iniziative socio-culturali (convegni, viaggi studio etc.) volte all'integrazione degli studenti stranieri e a favorire la mobilità interuniversitaria degli studenti;
 - d) istituire la collaborazione con l'Università od altri Enti attraverso apposite convenzioni per la prestazione di servizi inerenti alla mobilità studentesca;
 - e) ogni altra attività promozionale finalizzata agli scopi statutari.

Art.5

Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione Erasmus Padova opera nella provincia di Padova, nella regione Veneto.

TITOLO III
I SOCI

Art.6

Ammissione

1. Sono soci dell'organizzazione tutti coloro che ne accettano le finalità e lo statuto. I soci sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti.
2. La qualifica di socio è concessa, su domanda, alle persone in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e che abbiano partecipato ad un soggiorno di studio all'estero nell'ambito di un programma internazionale e/o siano interessati all'attività dell'associazione.
3. I soci si distinguono in:
 - a) Soci ordinari:
Possono essere soci ordinari gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Padova. Essi non hanno alcuna responsabilità e nessun dovere verso gli altri soci al di fuori delle attività previste ed offerte.
 - b) Soci attivi:
Sono quei soci che prestano attività di volontariato presso e per conto dell'associazione e si riuniscono periodicamente, in presenza dei membri del consiglio direttivo, per definire e discutere l'organizzazione delle attività. Sono soci ordinari da almeno 2 (due) mesi e vengono approvati, su domanda, dal consiglio direttivo.
 - c) Soci borsisti:
Possono essere soci borsisti gli studenti esteri che partecipano a programmi di scambio internazionali con l'Università di Padova
 - d) Soci onorari:
Le persone o gli enti che contribuiscono in maniera rilevante all'adempimento degli scopi statutari. Essi sono esonerati dal versamento della quota associativa.
 - e) Soci sostenitori:
Coloro i quali versano una quota associativa almeno doppia rispetto a quella stabilita.

Art. 7

Diritti

1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed eleggono il presidente dell'associazione ed il consiglio direttivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Art.8

Doveri

1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso i soci ed all'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.
3. Il nuovo socio all'atto dell'ammissione si impegna a versare la quota associativa, a osservare lo statuto, il regolamento e tutte le delibere prese dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo.

Art.9

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'assemblea può escludere dall'associazione il socio che contravviene le disposizioni dello statuto, del regolamento, le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, o che in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'associazione e che ne utilizzi in modo improprio i beni o il nome.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata.
4. I soci esclusi, coloro che abbiano receduto, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
5. Il socio escluso può presentare ricorso al consiglio direttivo.

**TITOLO IV
GLI ORGANI**

Art.10

Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

Capo I - L'assemblea

Art.11

Composizione

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona eletta dall'assemblea.

Art.12

Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, su convocazione del consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio, l'elezione del presidente e del consiglio direttivo.
2. Essa è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ordinari.
3. Il consiglio direttivo convoca l'assemblea con avviso scritto, affisso nella sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima. Tale avviso contiene anche l'ordine del giorno.
4. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art.13

Validità dell'assemblea

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Art.14

Votazione

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. L'esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c.

Art.15

Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto nella sede dell'associazione.
3. Ogni socio dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

Capo II - Il consiglio direttivo

Art.16

Composizione

1. Il consiglio direttivo, organo esecutivo dell'associazione, si compone da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri, eletti dall'assemblea tra i soci attivi.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso è composto dal presidente, da un vicepresidente, da un segretario, da un tesoriere, da un revisore dei conti, da un rappresentante locale di ESN e dai restanti consiglieri semplici.
3. Il consiglio direttivo si riunisce su richiesta del presidente o di almeno 2/3 dei suoi membri e comunque almeno tre volte l'anno ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti, gli assenti hanno facoltà di delega se sono al corrente dell'ordine del giorno.

Art.17

Ruolo e funzioni dei membri

1. Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo (si veda anche Capo III Art.21)
2. Il vicepresidente sostituisce in tutto e per tutto il presidente in caso di sua assenza temporanea. Cura assieme al presidente e al segretario i rapporti con le altre associazioni ed istituzioni, governative e non, professionali e col pubblico in genere.
3. Il segretario cura la tenuta dell'elenco dei soci e la corrispondenza, organizza e prepara i lavori del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni.
4. Il tesoriere amministra tutte le entrate ed il patrimonio dell'associazione secondo le delibere degli organi competenti.
5. Il revisore dei conti si accerta della regolarità dei movimenti contabili, controlla il rendiconto annuale e fa un accertamento della consistenza di cassa.
6. Il rappresentante locale di ESN rappresenta la nostra sezione (Padova) in sede nazionale ed internazionale, partecipa alle piattaforme nazionali annuali e all'A.G.M. (Annual General Meeting).

Art. 18

Durata e funzioni

1. Il consiglio direttivo dura in carica un (1) anno dalla data dell'elezione, può essere revocato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
Il consiglio direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione di volontariato. Esso è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio, emana il regolamento per lo svolgimento dell'attività e può nominare speciali comitati.
2. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di dimissioni di un membro del consiglio, il consiglio stesso procede alla sostituzione per cooptazione tra i soci attivi. Il dimissionario ha l'obbligo di dichiarare esplicitamente a tutti gli altri membri le sue dimissioni dall'incarico qualora ritenga di non poter e/o non voler assumere le responsabilità ad esso connesse.

Capo III - Il presidente

Art.19

Elezione

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i soci attivi a maggioranza dei presenti.:

Art.20

Durata

1. Il presidente dura in carica un anno.
2. L'assemblea a maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari può revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Art. 21

Funzioni

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e rappresenta l'associazione nei rapporti pubblici e privati.
2. Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni periodiche, ne sottoscrive i verbali e cura che siano custoditi presso la sede dell'associazione.
3. Il presidente concerta con il consiglio direttivo le linee generali di comportamento dell'associazione e ne dirige i lavori.
4. Il presidente attua le delibere dell'assemblea e compie tutti i conseguenti atti giuridici.

**TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE**

Art.22

Indicazione delle risorse

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi ordinari e straordinari devoluti da enti pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) rimborsi;
 - e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) beni immobili e mobili;
 - g) ogni altro tipo di entrate.

Art.23

I beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei soci o dei terzi sono dati in comodato all'associazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dai soci.

Art.24

Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.
2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art.25

Rimborsi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà esser in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie.
3. I soci attivi possono fare richiesta di rimborso della quota associativa annuale.

Art.26

Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

**TITOLO VI
IL BILANCIO**

Art.27

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione di volontariato è annuale, e decorre dal 1 marzo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art.28

Formazione e contenuto del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è elaborato da un delegato del presidente e/o dal tesoriere. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art.29

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea nella stessa seduta, e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Viene depositato presso la sede della associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

Art.30

Deliberazione delle convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti e le modalità di attuazione sono deliberate dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.

Art.31

Stipulazione della convenzione

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'associazione.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art.32

Dipendenti

1. L'atto costitutivo non prevede l'assunzione di dipendenti.

Art.33

Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX LA RESPONSABILITÀ

Art.34

Responsabilità ed assicurazione dei soci

1. I soci attivi sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.35

Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, in primis, con i propri beni e con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.36

Assicurazione dell'associazione

1. L'associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art.37

Rapporti con altri enti e soggetti privati

1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art.38

Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI SCIoglIMENTO

Art.39

Scioglimento dell'associazione

1. L'associazione si scioglie:
 - a) quando viene a mancare la pluralità degli associati, se essa non si ricostituisce entro sei mesi
 - b) quando è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
 - c) per volontà di tutti i soci
2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato all'unanimità dall'assemblea, la quale provvederà, con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo legge, o alla devoluzione del patrimonio sociale. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, essi rappresentano l'associazione verso terzi e in giudizio.

Art. 40

Devoluzione dei beni

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad ESN Italia o, in sua assenza, ad enti aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione, secondo le disposizioni di legge.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art.41

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il consiglio direttivo può provvedere a maggioranza dei 2/3 dei componenti, in via straordinaria, a modifiche statutarie qualora le stesse siano richieste dalla legge.